

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2016, n.48

Art. 6 L.R. n. 24/2001 s.m.i. – Nomina componenti del Collegio Sindacale dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.Re.S.).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

Il presente schema di provvedimento reca riproposizione di “quanto già presentato alla Giunta Regionale nell’anno 2015 e dalla stessa restituito alla Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento con nota prot. AOO_022-00008 dell’11/01/2016.

Con legge regionale 13 agosto 2001, n. 24, successivamente integrata e modificata dalle leggi regionali n. 20/2002, n. 1/2004, n. 1/2005 e n. 26/2006, è stata istituita l’Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.), azienda strumentale della Regione con compiti di supporto tecnico-operativo per la programmazione sanitaria regionale, per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell’equilibrio economico del SSR, per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari.

L’art. 4 della L.R. 24/2001 s.m.i. individua quali organi dell’A.Re.S; il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale.

Il successivo art. 6 della medesima L.R. n. 24/2001 disciplina la nomina, la composizione, la durata, i compiti ed il compenso del Collegio Sindacale, stabilendo in particolare che:

- il Collegio Sindacale “è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità, tra coloro che sono iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88”;
- il Collegio Sindacale “è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia”;
- i Sindaci “durano in carica tre anni e non sono riconfermabili”;
- ai Sindaci “spetta un compenso fissato dalla Giunta Regionale, in misura pari al 75 per cento di quanto previsto dalla normativa per i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie” .

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2522 del 27 /11/2012, trasmessa per i conseguenti adempimenti al Direttore Generale dell’A.Re.S. con nota assessorile prot. n.A00-151-13232 del 7/12/2012, sono stati nominati per un periodo di tre anni i seguenti componenti del Collegio Sindacale dell’Agenzia:

Dott. Vittorio Pansini - PRESIDENTE

Dott. Mario Aulenta - COMPONENTE

Dott. Luciano Lovecchio - COMPONENTE

Attesa l’avvenuta scadenza del triennio di validità della nomina dei predetti componenti e non risultando gli stessi confermabili per espressa previsione di legge, occorre provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale dell’ A.Re.S., i cui componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010, che ha abrogato il già citato D.Lgs. n. 88/1992.

Il compenso da attribuire ai Sindaci nominati con il presente schema di provvedimento, a carico del bilancio dell’ A.Re.S., dovrà essere pari al settantacinque per cento di quello stabilito per i componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie dall’art. 3, co. 13 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., che fissa il predetto compenso “in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale”, mentre “al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti”.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,

comma 41 lettera k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- di nominare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/2001 s.m.i., i seguenti componenti del Collegio Sindacale dell'Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.), che risultano iscritti nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 con il numero di iscrizione indicato a fianco di ciascun nominativo:
 - 1) Presidente **Ciro Attanasio N.** iscriz. Reg. Rev. Leg 1533833
 - 2) Componente **Antonio Angelo Damato N.** iscriz. Reg. Rev. Leg 1533833
 - 3) Componente **Michele Antonucci N.** iscriz. Reg. Rev. Leg 72478
- di dare atto che i Sindaci nominati con il presente provvedimento durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e non sono riconfermabili;
- di stabilire che agli stessi spetta un compenso, posto a carico del bilancio dell'A.Re.S., pari al settantacinque per cento di quello previsto per i componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie dall'art. 3, co. 13 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.;
- di dare mandato al Direttore Generale dell'A.Re.S. per l'insediamento del Collegio Sindacale in oggetto;
- di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali della Sezione Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2016, n.49

Art.13 L.R. n.13/2001- Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche. Istituzione Tavolo Tecnico Permanente.

L'Assessore ai Trasporti e Opere Pubbliche, Dott. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Struttura Affari Generali e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio,

riferisce:

- L'art. 13 della Legge Regionale n. 13 del 11 Maggio 2001 "Norme Regionali in Materia di Lavori Pubblici", istituisce "l'Elenco Regionale Prezzi" per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche.

Tale elenco riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi oltre le relative attrezzature impiantistiche.